

*Informativa per la clientela di studio*

*N. 17 del 10.07.2017*

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

**OGGETTO: Manovra Correttiva - le novità lavoro e previdenza**

*Gentile Cliente,  
con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza di tutte le novità contenute nel D.L. n. 50/2017 (c.d. Manovra correttiva), convertito in Legge il 15 giugno scorso, che interessano il capitolo lavoro e previdenza.*

**Sintesi tabellare**

Di seguito proponiamo una breve sintesi tabellare delle novità concernenti l'occupazione e la previdenza e con successive informative approfondiremo alcuni argomenti di maggior rilievo.

TEMA	NORMATIVA	NOVITÀ
<b>Anticipo pensionistico</b>	Art. 53	<p>L'articolo 53, attraverso un'interpretazione autentica, definisce le caratteristiche che devono avere determinate attività lavorative ai fini della corresponsione dell'indennità riconosciuta, fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni (<b>c.d. APE sociale</b>), nonché dell'applicazione della riduzione del requisito dell'anzianità contributiva in favore dei cosiddetti lavoratori precoci.</p> <p>Inoltre, il medesimo articolo prevede la possibilità di cessione dei finanziamenti garantiti dal Fondo appositamente costituito per l'accesso all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE).</p> <p>Più nel dettaglio, il <b>comma 1</b> specifica che le attività lavorative gravose - che, se svolte da almeno sei anni e insieme al requisito anagrafico di 63 anni, danno diritto all'APE sociale (ex art. 179, lett. d), della L. 232/2016) - si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza della predetta indennità le medesime attività lavorative (di cui all'Allegato C della L. 232/2016) non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo d'interruzione.</p> <p>Il <b>comma 2</b> specifica che le attività lavorative - il cui</p>

		<p>svolgimento da almeno sei anni comporta una riduzione a 41 anni del requisito di anzianità contributiva (per la pensione) indipendente dall'età anagrafica (ex art. 199, lett. d), della L. 232/2016) - si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività lavorative (di cui all'Allegato E della L. 232/2016) non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo d'interruzione.</p> <p>Il <b>comma 3</b> consente di cedere i finanziamenti garantiti dal Fondo appositamente costituito per l'accesso all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE), in tutto o in parte, all'interno del gruppo del soggetto finanziatore o a istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali (anche ai sensi della L. 130/1999, che reca la disciplina delle cartolarizzazioni), senza le formalità e i consensi previsti dalla disciplina che regola la cessione del credito. In tale ipotesi, conservano le medesime garanzie e le coperture assicurative che assistono il finanziamento.</p>
<p><b>Prepensionamento dei giornalisti</b></p>	<p>Art. 53-bis</p>	<p>È stata autorizzata una specifica spesa per il sostegno degli oneri derivanti dal <b>rifinanziamento per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti</b> dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale interessati dai piani di gestione degli esuberi di cui all'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 69/2017.</p> <p>Il comma 1, dell'articolo 3, del D.Lgs. 69/2017 ha disposto che ai fini della liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia nei confronti dei giornalisti interessati dai piani di gestione degli esuberi relativi alla ristrutturazione o riorganizzazione presentati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ai sensi dell'articolo 1, commi 226-232, della L. 232/2016) i cui accordi non siano stati recepiti in sede dello stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), della L. 416/198197), alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2017 (e cioè il 24 aprile 2017), si applichino i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un'anzianità contributiva pari almeno a 25 anni interamente accreditati presso l'INPGI;</li> <li>• un'età anagrafica pari, negli anni 2017 e 2018, ad almeno 58 anni, se donne, e a 60 anni, se uomini.</li> </ul> <p>Per il finanziamento di tali oneri è autorizzata (comma 1) la spesa di 6 milioni di euro per il 2017, 10 milioni di euro per il 2018, 11 milioni di euro per il 2019, 12 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro per il 2021, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del D.L. 207/2008. Allo stesso tempo, è prevista la facoltà, per i giornalisti effettivamente coinvolti nella riduzione oraria prevista dai piani di gestione degli esuberi, di optare per la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Provvedimento in esame ovvero, nel caso di giornalisti coinvolti nella riduzione oraria</p>

		<p>successivamente all'entrata in vigore della Legge di conversione del Provvedimento in esame, entro 60 giorni dalla data di coinvolgimento nella riduzione oraria o dalla data di maturazione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva, se successiva, a condizione di possedere un'anzianità contributiva pari ad almeno 25 anni interamente accreditati presso l'INPGI, e di un'età anagrafica pari, nel biennio 2017-2018, ad almeno 58 anni (per le donne) e a 60 anni (per gli uomini).</p> <p>L'INPGI prende in considerazione le domande di liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia secondo l'ordine cronologico di presentazione dei piani di gestione degli esuberi, nel rispetto dei limiti di spesa richiamati (comma 2).</p> <p>All'onere derivante dalle prestazioni di vecchiaia anticipata concorre il contributo aggiuntivo da versare all'INPGI da parte dei datori di lavoro per l'onere eccedentario (di cui all'articolo 41-bis, comma 7, secondo periodo, del D.L. 207/2008) nel caso in cui i datori di lavoro interessati presentino piani comportanti complessivamente un numero di unità da ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente superiori a specifici importi (33 milioni di euro per il 2017, 30,8 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro annui dal 2020) (comma 4).</p>
<p style="text-align: center;"><b>Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa</b></p>	<p style="text-align: center;">Art. 53-ter</p>	<p>È consentita la destinazione, da parte delle regioni, di alcune risorse finanziarie alla corresponsione di trattamenti di mobilità in deroga.</p> <p><b>I lavoratori interessati da tale possibilità sono quelli operanti in aree di crisi industriale complessa e titolari al 1° gennaio 2017 di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga.</b> L'eventuale impiego delle risorse al fine in oggetto comporta la corresponsione di un trattamento di mobilità in deroga senza soluzione di continuità rispetto al trattamento precedente (quindi, con effetto retroattivo qualora quest'ultimo sia già cessato) e per un massimo di 12 mesi. La corresponsione è subordinata alla condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale - da comunicare all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - ed è ammessa a prescindere dall'applicazione dei criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al D.M. 1° agosto 2014, n. 83473100. La regione può destinare al fine in oggetto le risorse finanziarie stanziare per il 2016 ed il 2017 per la concessione di interventi d'integrazione salariale straordinaria in deroga nelle aree di crisi industriale complessa, come già ripartite tra le regioni e nei limiti della quota non ancora utilizzata.</p>

<b>Durc</b>	Art. 54	<p><b>L'articolo 54 modifica la disciplina sul rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).</b></p> <p>La modifica concerne i soggetti che abbiano presentato domanda di definizione agevolata dei debiti contributivi, ai sensi della disciplina transitoria, concernente i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, posta dall'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225, e successive modificazioni. Si prevede che, in tale fattispecie, il DURC sia rilasciato a séguito della presentazione della suddetta domanda, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina - di cui all'art. 3 del D.M. 30 gennaio 2015 - ai fini del rilascio del DURC. Si introduce, dunque, una deroga al principio generale, in base al quale, in caso d'inadempimento degli obblighi di versamento dei contributi, il DURC è rilasciato solo successivamente all'adozione di un Provvedimento di rateizzazione, adozione che, peraltro, secondo le determinazioni in materia dell'INPS, non si considera perfezionata prima del pagamento della prima rata. In caso di mancato ovvero d'insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui sia stato dilazionato il pagamento delle somme dovute nell'ambito della suddetta definizione agevolata, il DURC è annullato dagli Enti preposti alla verifica. Questi ultimi rendono disponibile in apposita sezione del servizio "Durc On Line" l'elenco dei documenti annullati per tale motivo. La relativa informazione è consultabile da parte dei soggetti che abbiano posto la medesima richiesta di verifica di regolarità contributiva nonché da parte di ogni soggetto che, avendone interesse, avesse già consultato (con registrazione dei propri dati nel servizio "Durc On Line") il DURC in questione. Ai fini in oggetto, l'Agente della riscossione comunica agli Enti summenzionati il regolare versamento delle rate. Le Pubbliche Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della Finanza Pubblica.</p>
<b>Libretto famiglia contratto di prestazione occasionale</b>	Art. 54-bis	<p><b>È stata introdotta una nuova disciplina lavoristica, inerente allo svolgimento di prestazioni occasionali.</b></p> <p>Tali norme operano una distinzione di base, rilevante, tra l'altro, per i profili del compenso minimo, della contribuzione previdenziale e dei limiti di ammissibilità del ricorso a tali prestazioni, tra i casi in cui queste ultime siano utilizzate da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di un'attività professionale o d'impresa e gli altri casi (comma 6); nell'ambito di questi ultimi, un'ulteriore distinzione riguarda le ipotesi in cui il committente sia una Pubblica Amministrazione (comma 7). Un'altra distinzione concerne i casi in cui il prestatore di lavori occasionali rientri in una delle categorie di soggetti di cui al comma 8, per le quali si applicano limiti quantitativi più ampi per il ricorso a tali prestazioni. Si ricorda che la previgente disciplina sul lavoro</p>

accessorio è stata abrogata dall'art. 1 del D.L. 17 marzo 2017, n. 25, convertito, senza modificazioni, dalla L. 20 aprile 2017, n. 49. Più in particolare, in base al comma 1 del presente articolo 54-bis, le attività lavorative occasionali sono costituite da quelle che danno luogo (in un anno civile) a compensi complessivamente non superiori a:

- 5.000 euro, per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- 2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.

Tali compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sull'eventuale stato di disoccupazione e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (comma 4). In caso di superamento del limite di 2.500 euro, o in caso di durata della prestazione superiore a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il rapporto di lavoro (ad esclusione delle ipotesi in cui il committente sia una Pubblica Amministrazione) si trasforma a tempo pieno e indeterminato (comma 20); per il settore agricolo, il limite di durata è pari al rapporto tra la soglia suddetta dei 2.500 euro e la retribuzione oraria di cui al comma 16. Ai fini del computo del summenzionato limite dei compensi per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, i compensi di alcune categorie di prestatori sono considerati nella misura del 75% del loro importo (comma 8).

Tali categorie sono costituite da:

- titolari di pensione di vecchiaia o d'invalidità;
- giovani con meno di 25 anni di età (se regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario);
- persone disoccupate (ex articolo 19 del D.Lgs. 150/2015);
- percettori di prestazioni integrative del salario, di Reddito d'Inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito (l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa, relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo 54-bis)).

Il prestatore di lavori occasionali ha diritto alla copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica ed ha l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS (di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995) (comma 2). Trovano applicazione nei confronti del prestatore le disposizioni vigenti in materia di riposo giornaliero, riposo settimanale e pause (ex articoli da 7 a 9 del D.Lgs. 66/2003) e quelle in materia di sicurezza sul lavoro (secondo i limiti di cui al richiamato art. 3, comma 8, del D.Lgs. 81/2008, e successive modificazioni) (comma 3). Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di

6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (comma 5). Per gli utilizzatori e i prestatori, ai fini dell'accesso all'Istituto delle prestazioni occasionali, è previsto l'obbligo di registrazione (con relativi adempimenti) in un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico (comma 9); i pagamenti possono altresì essere effettuati mediante il modello di versamento F24 (con esclusione di ogni forma di compensazione). La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite i patronati esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia. Per le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, è possibile il ricorso a prestazioni occasionali utilizzando il Libretto Famiglia (commi 6 e 10), costituito da un apposito libretto nominativo prefinanziato, acquistabile presso l'INPS o gli Uffici postali, e utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali rese nell'ambito di: a) piccoli lavori domestici - inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c) insegnamento privato supplementare. Il Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento; ciascuno di essi ha un valore nominale di 10 euro ed è utilizzabile per compensare una prestazione di durata non superiore ad un'ora (comma 11). Per ogni titolo di pagamento si applica una contribuzione, pari a 1,65 euro e a 0,25 euro, interamente a carico dell'utilizzatore, rispettivamente per la contribuzione alla suddetta Gestione Separata INPS e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; almeno in base alla formulazione letterale della norma, tale contribuzione sembrerebbe aggiuntiva rispetto all'importo suddetto di 10 euro. Una quota di risorse, pari a 0,10 euro per ogni titolo di pagamento, è destinata al finanziamento degli oneri gestionali.

Il comma 10 specifica che le prestazioni occasionali tramite il Libretto Famiglia costituiscono lo strumento per usufruire del finanziamento statale - previsto attualmente fino al 2018 - per l'acquisto di servizi di baby-sitting da parte delle madri lavoratrici (ivi comprese le lavoratrici autonome e le imprenditrici) - finanziamento che nella disciplina fino ad ora vigente è usufruibile mediante il ricorso al lavoro accessorio 106. Gli utilizzatori del Libretto Famiglia devono comunicare con specifiche modalità entro il terzo giorno del mese successivo alla prestazione tutti i dati relativi al prestatore e alla prestazione (comma 12); il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica. Per i casi di ricorso a prestazioni occasionali diversi da quelli consentiti tramite il Libretto Famiglia, si richiede la stipulazione di uno specifico contratto di prestazione occasionale (comma 13). Quest'ultimo non è ammesso (comma 14): per gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze più di cinque

lavoratori subordinati a tempo indeterminato; per le imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti summenzionati di cui al comma 8, purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; per le imprese dell'edilizia e di settori affini, per le imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, per le imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi. Per le Pubbliche Amministrazioni, il ricorso al contratto in esame è consentito - sempre che sussistano esigenze temporanee o eccezionali - nei casi individuati dal comma 7 (non trova applicazione il suddetto requisito inerente al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato). Resta fermo il rispetto dei vincoli stabiliti dalla disciplina in materia di contenimento delle spese per il personale. Per l'attivazione del contratto in oggetto, ciascun utilizzatore (comma 15) deve versare (attraverso la piattaforma informatica INPS) le somme dovute, secondo specifiche modalità (definite al comma 9). La misura minima del compenso orario è pari a 9 euro; per il settore agricolo essa è invece pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo, stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (comma 16). Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione Separata INPS (pari al 33% del compenso) e il premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (pari al 3,5% del compenso). In base alla formulazione del comma 17, lettera e), sembrerebbe che la piattaforma informatica INPS (a cui occorre accedere in via preventiva, cfr. infra) non accetti un ricorso a prestazioni occasionali (nell'ambito del contratto in esame) con un compenso inferiore a 36 euro (relativo anche a più giornate e fatto salvo il suddetto importo orario specifico per il settore agricolo) né di durata superiore a 4 ore continuative (nell'arco di una giornata). Potrebbe essere ritenuta opportuna una formulazione più chiara al riguardo. Almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione (nell'ambito del contratto in esame), l'utilizzatore è tenuto a trasmettere, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, fra l'altro, le seguenti informazioni (comma 17):

- i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- l'oggetto della prestazione;
- la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni;
- il compenso pattuito per la prestazione.

Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica. Nel caso in cui la prestazione lavorativa

		<p>non abbia luogo, l'utilizzatore è tenuto a comunicare, secondo le modalità ed entro i termini di cui al comma 18, la revoca della dichiarazione. In mancanza della suddetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. Per le prestazioni rese sia nell'ambito del Libretto Famiglia sia nell'ambito del suddetto contratto di prestazione occasionale l'INPS provvede al pagamento del compenso entro il giorno 15 del mese successivo (nei limiti delle somme previamente ricevute a tale scopo), secondo le modalità di cui al comma 19. L'INPS provvede altresì ad accreditare i relativi contributi previdenziali e a trasferire all'INAIL sia i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sia i dati inerenti alle prestazioni di lavoro occasionale.</p> <p>È prevista una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per la quale risulti accertata la violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 o la violazione di uno dei divieti di cui al comma 14 (non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 124/2004) (comma 20). Non sono previste sanzioni per la violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dal comma 12 per l'impiego del Libretto Famiglia. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative occasionali di cui al presente articolo (comma 21).</p>
<p style="text-align: center;"><b>Premi di produttività</b></p>	<p style="text-align: center;">Art. 55</p>	<p><b>È stato modificato, con specifico riferimento alle aziende che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, la disciplina pubblicistica sugli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.</b></p> <p>L'attuale disciplina generale (per il settore privato) - stabilita dall'art. 1, commi da 182 a 189, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, e dal D.M. 25 marzo 2016 - prevede un regime tributario specifico (fatta in ogni caso salva l'ipotesi di espressa rinuncia al medesimo da parte del lavoratore), consistente in un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, pari al 10%, e concernente esclusivamente le somme ed i valori suddetti corrisposti in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. L'ambito dei soggetti ammessi al regime in esame è costituito dai titolari di reddito da lavoro dipendente privato di importo non superiore, nell'anno</p>

		<p>precedente quello di percezione, a 80.000 euro. I limiti massimi di importo complessivo dell'imponibile ammesso al regime tributario in oggetto sono pari, nella disciplina finora vigente, a 3.000 euro lordi, ovvero a 4.000 euro lordi per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. Riguardo a queste ultime e limitatamente ai contratti collettivi summenzionati sottoscritti dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge in esame, la novella di cui al presente articolo sopprime il massimale più elevato, con la conseguente applicazione del limite generale di 3.000 euro, ed introduce, con riferimento ad una quota degli emolumenti in oggetto non superiore a 800 euro, le seguenti misure aggiuntive: una riduzione, pari a venti punti percentuali, dell'aliquota contributiva pensionistica a carico del datore di lavoro; l'esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente; la corrispondente riduzione dell'aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico (nell'ambito del sistema cosiddetto contributivo). Si ricorda che, ai sensi dell'art. 4 del citato D.M. 25 marzo 2016, il coinvolgimento paritetico è riconosciuto qualora i contratti collettivi summenzionati prevedano, in merito, strumenti e modalità "da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione" - con esclusione dei gruppi di semplice consultazione, addestramento o formazione - e la costituzione di "strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti".</p>
<p><b>Fondo per il diritto al lavoro dei disabili</b></p>	<p>Art. 55-bis</p>	<p>Incrementa di 58 milioni per il 2017 il <b>Fondo per il diritto al lavoro dei disabili</b>, mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro per il finanziamento dell'assegnazione di disoccupazione (ASDI).</p> <p>L'articolo 13 della L. 68/1999 ha istituito il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, al fine di incentivare l'assunzione delle persone disabili. Le risorse del Fondo 107 finanziano la corresponsione da parte dell'INPS degli incentivi ai datori di lavoro che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, effettuano assunzioni di lavoratori con disabilità e, nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive, le sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE n. 651/2014 (in materia di aiuti di Stato compatibili), ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o</li> </ul>

		<p>minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra (ex D.P.R. 915/1978);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle richiamate tabelle;</li> <li>• nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.</li> </ul> <p>L'incentivo è esteso anche ai datori di lavoro privati e agli Enti pubblici economici che, pur non essendo soggetti agli obblighi della L. 68/1999, procedono all'assunzione di lavoratori disabili.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Trattamenti di integrazione salariale in deroga</b></p>	<p style="text-align: center;">Art. 55- quater</p>	<p>L'articolo 55-quater, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, integrando l'articolo 44, comma 6-bis, del D.Lgs. 148/2015 (attuativo del c.d. Jobs Act), prevede che, per i <b>trattamenti d'integrazione salariale in deroga</b>, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o del provvedimento di concessione (se successivo). Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente Decreto, i 6 mesi decorrono da tale data.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri</b></p>	<p style="text-align: center;">Art. 55- quinques</p>	<p>L'articolo 55-quinques, inserito nel corso dell'esame alla Camera, reca <b>disposizioni sulle prestazioni previdenziali erogate ai lavoratori italiani transfrontalieri in Svizzera</b>.</p> <p>In particolare il comma 1, integrando l'articolo 76 della Legge n. 413 del 1991, dispone che la ritenuta unica del 5% sulle rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, venga applicata dagli intermediari italiani interessati anche sulle somme corrisposte in Italia dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPPT). Tra le somme sono altresì ricomprese le prestazioni erogate dai diversi Enti o Istituti svizzeri di prepensionamento (maturate anche sulla base di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualsiasi forma). Si ricorda che l'articolo 76 citato prevede che le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base</p>

		<p>anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli Istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, in considerazione dell'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, di cui alla Legge 26 luglio 1975, n. 386, non formano più oggetto di denuncia fiscale in Italia.</p> <p>Il comma 2 prevede che l'esonero dall'obbligo della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività, per i soggetti residenti in Italia che prestino la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi (con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa) si applichi (con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito di stipendi o altri emolumenti dalle attività lavorative svolte all'estero e limitatamente a tali somme) anche al coniuge e ai familiari di 1° grado eventualmente cointestatari o beneficiari di procure o deleghe sullo stesso conto corrente (nuovo comma 13.1 dell'articolo 38 del D.L. 78/2010).</p>
--	--	---

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.*

**STUDIO ROSSI  
& PARTNERS**